



Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione Lavoro

N. R.G. 478/2024

Il Collegio, in persona dei magistrati:

Fabrizio Riga	Presidente
Anna Maria Tracanna	Consigliera
Emanuela Vitello	Consigliera relatrice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.10.2025, nel giudizio di appello avente RG n. 478/2024 vertente tra:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

E

[REDACTED]

ha emesso la seguente

ORDINANZA DI RINVIO EX ART. 363-BIS C.P.C.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25.11.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vasto che in parziale accoglimento della domanda della sig.ra [REDACTED] ha così disposto:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2022/2023, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata con riferimento alle GPS della Provincia di Chieti, nei turni di nomina successivi al 31.08.2022, nonché il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno commisurato al punteggio di 12 punti nelle graduatorie di scuola primaria e 6 punti nella graduatoria di scuola dell'infanzia cui avrebbe avuto diritto a conseguire per la durata complessiva della supplenza spettante nei turni di nomina successivi al 31.08.2022;



- condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, commisurato al punteggio di 12 punti nelle graduatorie di scuola primaria e 6 punti nella graduatoria di scuola dell'infanzia cui avrebbe avuto diritto a conseguire per la durata complessiva della supplenza spettante nei turni di nomina successivi al 31.08.2022;

- rigetta nel resto il ricorso;

- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

il Tribunale di Vasto ha ritenuto illegittima la procedura di assegnazione delle supplenze annuali attraverso l'algoritmo utilizzato dal Ministero sulla base dall'art. 12, comma 10, O.M. n. 112/2022, secondo cui "Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Nel caso di specie la docente, inserita nelle GPS della provincia di Chieti per l'attribuzione di incarichi per scuola primaria su posto di sostegno (ADEE), aveva presentato domanda per la procedura di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 nella provincia di Chieti, chiedendo supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Aveva dedotto di non essere risultata assegnataria di alcun incarico nel primo bollettino di nomine pubblicato dal Ministero in data 31.08.2022, e che tuttavia tipologie di contratto da lei espressamente richieste erano state poi assegnate a docenti con punteggio inferiore al suo in un secondo bollettino pubblicato in data 13.10.2022.

Il Ministero si era costituito evidenziando la correttezza del proprio operato perché *"un aspirante può entrare in turno di nomina, solo in caso di permanenza di disponibilità all'atto dello scorrimento della graduatoria di interesse fino alla sua posizione."* L'aspirante, che, già entrato in turno di nomina, non abbia indicato nella propria domanda tutte le disponibilità presenti in quel momento, non può partecipare ai turni di nomina successivi. Tale procedura garantirebbe non solo il principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa in sede concorsuale, ma anche la tenuta dell'intero sistema scolastico. Secondo il Ministero, ove venisse meno tale meccanismo, permettendo al candidato di essere coinvolto nei turni successivi della stessa graduatoria, verrebbe paralizzato l'avvio dell'anno scolastico, in quanto le assegnazioni delle supplenze non avrebbero mai fine, generando una serie di operazioni a catena.



Il primo giudice ha evidenziato che l'assegnazione ad altri docenti era avvenuta sulla base dell'art. ~~art.~~ 12 O.M. n. 112/2022, attuato mediante una procedura algoritmica che prevede un primo turno di assegnazione e scorrimento della graduatoria (all'esito del quale non è risultato disponibile per la ricorrente il posto da lei richiesto ma erano disponibili posti da lei non richiesti) ed un secondo turno nel quale i posti successivamente divenuti disponibili vengono assegnati a coloro che al primo turno erano rimasti non destinatari di alcuna sede. Secondo tale meccanismo può dunque accadere che il posto richiesto dal docente con punteggio maggiore non venga a questi assegnato al primo turno, ma se si rende disponibile per il secondo turno può essere assegnato ad un docente con un punteggio inferiore. Difatti se i docenti con punteggio maggiore non ottengono la sede da loro richiesta nel primo turno di assegnazione ma vengono indicati come destinatari di sedi da loro non richieste (e disponibili al momento dello scorrimento della graduatoria) vengono considerati rinunciari, ed esclusi dalla procedura di assegnazione nel turno successivo. E' quanto accaduto nel caso in esame, in cui l'amministrazione scolastica, invece di ricominciare a scorrere la graduatoria per individuare aspiranti non precedentemente destinatari di supplenza (inseriti in prima e seconda fascia) per mancanza di disponibilità di sedi, ha proceduto con lo scorrimento dall'ultimo nominato dalla graduatoria incrociata nel turno di nomina precedente, pur essendo sopraggiunte sedi e tipologie di posti disponibili espressamente richiesti dalla ricorrente nella domanda informatizzata, così pretermettendo la ricorrente e attribuendo preferenza, a tal fine, a soggetti in posizione inferiore in graduatoria.

Tale meccanismo è stato ritenuto dal giudice di prime cure illegittimo (in conformità a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza di merito) perché in contrasto con il principio meritocratico e con quello di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Il primo giudice ha inoltre precisato che il riconoscimento dell'illegittimità del meccanismo non può comunque condurre all'invocata assegnazione di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2022/2023 (come da conclusioni dell'atto introduttivo), atteso l'esaurimento dell'anno scolastico cui la domanda era diretta. Ha tuttavia riconosciuto il risarcimento del danno commisurato al punteggio che la docente avrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza spettante nei turni di nomina successivi al 31.08.2022.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero, argomentando sulla piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione, con riferimento al sistema informatizzato per l'assegnazione degli incarichi di supplenza.



Con primo e unico motivo di gravame ha lamentato l'erroneità della valutazione del giudice di primo grado nel ritenere il comportamento della pubblica amministrazione competente contrario al "principio meritocratico e di buona amministrazione" di cui all'art. 97 Cost.

L'Ufficio Distrettuale avrebbe estromesso la docente dall'elenco dei nominativi dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022/23, in quanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 12, c. 10, O.M. 112/22, è considerata rinunciataria l'aspirante alla supplenza che, non esprimendo nella domanda informatizzata iniziale le preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo, nel momento del proprio turno di nomina e della in relazione alle disponibilità in quel momento presenti non possa essere soddisfatta per le preferenze precedentemente espresse.

La dott.ssa [REDACTED] si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'appellata ha ribadito il proprio diritto ad essere individuata quale destinataria di supplenza dalla GPS nell'a.s. 2022/23, in quanto, sebbene gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, non può considerarsi la limitazione delle preferenze al momento della domanda come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si verificherebbero in caso di indicazione di maggiori preferenze.

La questione di diritto:

La procedura di assegnazione delle supplenze annuali è regolata dall'ordinanza ministeriale 122 del 6.5.2022, della quale si riportano alcuni estratti:

Art. 3

(...)

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

(...)



Art. 7

1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

(...)

Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

(...)

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.

L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.



6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.

12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.

La procedura che ha riguardato [REDACTED] si è svolta in conformità alle suddette linee guida: l'appellata, che aveva inoltrato la domanda per la provincia di Chieti indicando 35 sedi, al momento dello scorrimento della graduatoria fino alla sua posizione - nella prima fase della procedura - non ha ottenuto alcuna assegnazione poiché nessuna delle sedi da lei richieste era disponibile. E' stata considerata rinunciataria, poiché vi erano invece dei posti disponibili nella



stessa provincia che lei non aveva richiesto. L'assegnazione è dunque continuata con scorrimento della graduatoria, fino alla conclusione della prima fase. I posti di risulta all'esito di tale fase e le disponibilità successive emerse, tra le quali rientravano alcune sedi originariamente non disponibili per la ████████, sono state assegnate in un secondo turno di assegnazione, riprendendo lo scorrimento della graduatoria dal punto in cui si era giunti all'esito del primo turno. I docenti, come la Vinciguerra, ritenuti rinunciari, non sono stati richiamati.

La pronuncia del giudice di primo grado, che ha ritenuto tale procedura illegittima, è conforme all'orientamento di una parte della giurisprudenza di merito che – da un lato – valorizza il pregiudizio subito dai docenti con punteggio maggiore rispetto a quelli con punteggio minore che hanno ottenuto le sedi da loro richieste, dall'altro ritiene irragionevole considerare come rinuncia la mancata indicazione di alcune sedi disponibili. In particolare, il Tribunale di Torino (sent. n. 1535/2023) ha, ad esempio, sottolineato che:

“la irragionevolezza dell’ordinanza ministeriale e contrarietà ai criteri meritocratici di assunzione del personale docente si ricava dall’esame “storico” del sistema di reclutamento del personale docente a termine: nel sistema antecedente all’informatizzazione della procedura di assegnazione delle docenze a termine, il candidato presentava domanda di inserimento in graduatoria senza indicare alcuna preferenza e la scelta avveniva “in presenza” nella piena consapevolezza di quali fossero le sedi disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato dalle GPS;

– l’attuale sistema informatizzato, invece, equipara l’omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo;

– non appare dunque ragionevole ritenere come rinunciante il candidato per il solo fatto di avere espresso delle “preferenze”, potendosi ricollegare l’effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia solo ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, pena l’eccessiva aleatorietà della procedura e la distorsione in concreto della regola meritocratica”.

In alcuni casi è stata sottolineata l'inconfigurabilità della rinuncia in caso di mancata indicazione di una sede, sotto il profilo civilistico (Corte d'Appello di Catanzaro sent. n. 392/2025):



“A tale conclusione, del resto, si perviene anche alla luce della necessaria ricostruzione della fattispecie nei termini civilistici che le si addicono, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato. Occorre considerare, invero, che i soggetti collocati nella graduatoria di un concorso bandito per la copertura di posti da individuare solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima vantano un diritto soggettivo, alla stipulazione del contratto di lavoro, che è condizionato all’individuazione concordata del posto che l’amministrazione decide di coprire e a cui il candidato accetta di essere destinato. In vista di questa fase contrattuale, il candidato è invitato ad indicare le proprie preferenze per la provincia e poi, in quell’ambito territoriale, per la specifica sede di lavoro in cui essere assunto. Di contro, l’amministrazione si obbliga a proporgli l’assunzione solo negli ambiti e nelle sedi prescelte, seguendo l’ordine della graduatoria e tenendo conto delle sue preferenze. La proposta di assunzione nei posti disponibili non proviene quindi dal candidato, ma dall’amministrazione. Il primo, infatti, si limita solo ad esprimere delle preferenze in vista della proposta che la seconda formulerà. Ed è solo rispetto ad una proposta specificamente formulata che può prospettarsi la rinuncia (o, più correttamente, il rifiuto) del soggetto a cui è stata rivolta. Per questo motivo solo la rinuncia alla proposta di assunzione in un determinato posto di lavoro integra causa di decadenza dalla graduatoria. Non già, invece, la preventiva limitazione, da parte del candidato, delle proprie preferenze rispetto ai posti teoricamente disponibili.”

Alcune pronunce, come quella della Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 1643 del 24 aprile 2025) hanno ritenuto, invece, la procedura non conforme alla stessa ordinanza ministeriale, che sarebbe stata interpretata erroneamente dal Ministero. La mancata indicazione di una sede tra quelle disponibili al primo turno non potrebbe interpretarsi come “rinuncia” dalla quale deriverebbe l’esclusione dal secondo turno, poiché questa riguarderebbe solo l’eventuale rifiuto dell’incarico.

“Ebbene, secondo la tesi ministeriale, se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente, il sistema informatico verifica che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che l’aspirante non ha espresso in domanda, lo stesso deve essere considerato “rinunciatario” tout court, con conseguente sua estromissione dalla intera procedura.

L’assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché contrasta con il chiaro dato normativo, considerato che il citato comma 4 dell’art. 12 prevede espressamente che “..., qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.



L'interpretazione offerta dal convenuto confonde le distinte figure delineate al comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, applicando alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma 4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico (comma 10).

Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico, in realtà, non le è mai stato assegnato.

Ne consegue, pertanto, che la sua estromissione dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023 deve ritenersi totalmente illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio della normativa esaminata.”

Al contrario, un diverso orientamento nella giurisprudenza di merito ritiene corretta l'interpretazione dell'ordinanza n. 122/2022 fatta dal Ministero, e legittima la procedura prevista da tale ordinanza, valorizzando invece la necessità di seguire, nella procedura di assegnazione, un andamento ordinato e compatibile con il regolare inizio dell'anno scolastico. Il Tribunale di Venezia (sent. n. 322 del 14 maggio 2024) afferma infatti: “ciò non rende la OM contrastante con norme di legge o principi da essa derivata, se si considera che queste modalità sono quelle tipiche con le quali si fa fronte a scorrimento della graduatoria, verificando le preferenze degli aspiranti aventi priorità in graduatoria ma sulla base delle disponibilità esistenti in quel momento, senza riapertura & della procedura per l'individuazione di successive disponibilità. In effetti è solo con valutazione a posteriori che può risultare, come nel caso di specie, favorito il concorrente con punteggio inferiore, perché in realtà la disciplina privilegia correttamente chi ha punteggi superiori non solo nell'ambito del singolo turno di nomina, ma anche rispetto alla procedura nel suo complesso posto che i primi in graduatoria sono quelli che hanno maggiori possibilità di avere assegnato un incarico e, tra quelli disponibili, di sceglierlo. Per contro, a seguire la tesi di parte ricorrente occorrerebbe riconvocare tutti i docenti a fronte di ogni nuova disponibilità, per ripercorrere le loro preferenze, sistema che non è coerente con il principio di buon andamento della PA ed assai poco compatibile con l'avvio e la prosecuzione ordinata dell'anno scolastico”)

Con riferimento al meccanismo dell'equiparazione tra mancata indicazione di una sede disponibile al primo turno e rinuncia il Tribunale di Lucca dell'ordinanza collegiale del 23 novembre 2023, richiamata dal Tribunale di Asti nelle sentenze nn. 46 e 47 del 2025 ha osservato che “Da una lettura complessiva dell'art. 12 O.M. 122/2022 emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo incipit nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma.



All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia .

Nel momento in cui l'aspirante scelga di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.

La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.

D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato nel dodicesimo considerando dell'O.M. 122/2022, nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni.”

Il presente Collegio ritiene preferibile tale interpretazione, accolta anche da diverse Corti d'Appello, quali Messina (sent. n. 224/2025) e Roma (sent. n. 4366/2024), che ritiene l'O.M. 122/2022 legittima e rispondente alle esigenze di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, anche con riferimento alla certezza della procedura e al suo contenimento in tempi tali da permettere il completamento dell'organico entro l'inizio dell'anno scolastico, e sufficientemente chiara nel prevedere che la mancata indicazione di una delle sedi equivalga a rinuncia a tale sede, ove disponibile nella prima fase della procedura, e che da ciò derivi l'esclusione dalla partecipazione alle successive fasi di assegnazione.

Come rilevato dalla Corte d'Appello di Messina “*I turni di nomina (...) sono fasi di un'unica procedura che scaturisce dalla domanda informatizzata che l'aspirante presenta e all'interno della quale ha facoltà di indicare preferenze tra tutte le sedi di organico, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Non si tratta di una scelta tra più sedi predeterminate, ma di una manifestazione riferita all'insieme delle sedi provinciali, e l'aspirante, scegliendo di non manifestare disponibilità a talune sedi, accetta di essere considerato rinunciatario rispetto a queste ultime e di non partecipare alle fasi successive. Il diritto soggettivo*



vantato dai partecipanti riguarda in definitiva il conferimento dell'incarico nella provincia, e non a una o più determinate cattedre.

Se tutti gli aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfazione del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.

La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è, dunque, conseguenza di una scelta del singolo docente.

Al contrario, poi, di quanto avviene per coloro che abbiano ricevuto la proposta e non abbiano sottoscritto il contratto (comma 11), l'esclusione dei soggetti che si trovano nella posizione della appellante non è assoluta ("per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"), rimanendo in piedi la possibilità di ottenere la sede preferita attraverso la partecipazione alle graduatorie di istituto. Proprio questa differenza di trattamento impedisce di configurare anche in astratto un incentivo a indicare sedi per le quali non vi è interesse. L'aspirante non ha, infatti, alcuna ragione di indicare cattedre che non lo interessano per poi rifiutarle una volta che gli siano assegnate, perché in tal caso perderebbe anche la possibilità di partecipare alle graduatorie di istituto, rivivendo in quella fase, sebbene rispetto alle disponibilità residuali, il criterio meritocratico".

Nemmeno si ritiene possa giungersi a diversa conclusione a seguito del confronto con la procedura di assegnazione precedente all'informatizzazione del sistema (rilevata dal Tribunale di Torino): l'unica differenza appare rappresentata dal fatto che il docente è chiamato a indicare le sedi preferite (o meglio, ad escludere quelle che non accetterebbe) prima di conoscere quelle che saranno disponibili, ma anche nel meccanismo precedente la mancata accettazione di una delle sedi disponibili equivaleva a rinuncia e precludeva la possibilità di partecipare ai turni di chiamata successivi, senza possibilità per il docente rinunciatario di essere richiamato qualora una delle sedi da lui preferite si rendesse disponibile successivamente.

Come evidenziato nella giurisprudenza di merito in favore della legittimità della procedura, il docente è libero di indicare tutte le sedi della provincia, non essendovi un limite numerico all'indicazione delle preferenze: escludendone alcune il docente si manifesta indisponibile ad accettare tali sedi in qualunque circostanza, dunque vi rinuncia, accettando il rischio di essere escluso dalle assegnazioni qualora solo quelle escluse fossero disponibili. La riapertura della



procedura di assegnazione per coloro che non avevano ottenuto le sedi richieste in una prima fase, oltre a disincentivare l'indicazione di più sedi da parte di docenti che avrebbero interesse ad aspettare i turni successivi con il rischio di non coprire le sedi meno richieste, produrrebbe effetti a cascata difficilmente governabili, specie con riferimento ai tempi della procedura. La scelta – operata nell'O.M. – di ritenere rinunciari gli aspiranti chiamati all'assegnazione per le sedi disponibili, ma da loro non indicate, appare quindi ragionevole ed in linea con le esigenze di contemperamento tra interessi dei docenti iscritti alle GPS e interesse di efficienza e buon andamento dell'amministrazione, in particolare rispetto all'esigenza di coprire tutti gli organici in tempi utili per l'avvio dell'anno scolastico.

Si osserva infine che nel caso in esame è incontestato che i posti assegnati nel secondo turno di nomina (in data 13.10.2022) si siano resi disponibili solo successivamente alla chiusura del primo turno di nomina (in data 31.08.2022), ed il lasso di tempo tra i due turni appare compatibile con le esigenze dell'amministrazione sopra descritte. Dalla giurisprudenza di merito esaminata non risulta che la ragionevolezza del meccanismo di assegnazione sia mai stata vagliata alla luce dell'intervallo trascorso tra il primo ed il secondo turno (essendosi la giurisprudenza concentrata sulla validità dell'Ordinanza Ministeriale e sulla sua interpretazione), nonostante in alcuni casi di pronunce favorevoli ai docenti l'intervallo tra il primo ed il secondo turno fosse molto più breve (es. nel caso esaminato dalla Corte d'Appello di Napoli sent. n. 1643/2025: primo turno 7 settembre e secondo turno 19 settembre 2022).

Rinvio 363-bis – presupposti:

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, il Collegio ritiene che la questione di diritto in esame rientri tra quelle per cui è possibile, ed invero opportuno, far ricorso al rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

La risoluzione della questione relativa all'interpretazione dell'O.M. n. 122/2022, art. 12 comma 4, e la valutazione della sua legittimità è infatti indispensabile alla definizione del presente giudizio, e non risulta essere ancora stata affrontata dalla Suprema Corte (art. 363-bis, comma 1, n. 1).

La questione presenta altresì gravi difficoltà interpretative (art. 363-bis, comma 1, n. 2), rappresentate non solo dal fatto che esistono nella giurisprudenza di merito gli orientamenti interpretativi contrapposti sopra delineati, ma anche dal fatto che – al fine di valutare la legittimità dell'O.M. n. 122/2022 e la sua portata interpretativa – viene in rilievo il principio di ragionevolezza. Esso, in quanto espressione dell'art. 3 Cost., letto nel caso di specie alla luce anche dell'art. 97



Cost., richiede necessariamente un difficile bilanciamento tra interessi contrapposti ed un vaglio di proporzionalità tra scopo della regolamentazione e strumenti preposti al suo raggiungimento.

Al tempo stesso la questione non solo è già diffusa su tutto il territorio nazionale, ma è suscettibile di porsi in numerosi giudizi (art. 363-bis, comma 1, n. 3) anche in futuro, in relazione al fatto che le ordinanze ministeriali che hanno regolato lo scorrimento delle GPS ai fini dell'assegnazione delle supplenze annuali per gli anni successivi al 2022 hanno replicato il meccanismo oggetto di vaglio nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, sezione lavoro, visto l'art. 363-bis c.p.c.;

dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto:

- Se l'O.M. n. 122/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che – nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata – egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria;
- In caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all'assegnazione.

Dispone che la Cancelleria provveda alla immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte di Cassazione, unitamente al fascicolo del procedimento, ed alla comunicazione alle parti costituite;

dichiara sospeso il processo dalla data di deposito della presente ordinanza.

L'Aquila, 17.10.2025

Il Presidente

Fabrizio Riga

